CAMERA DEI DEPUTATI N. 2544

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLLAVINI

—

Norme per la soppressione del pagamento della licenza annuale UTIF per pubblici esercizi ed alberghi

Presentata il 17 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I pubblici esercizi e gli alberghi sono considerati come « fabbricanti » agli effetti delle leggi concernenti l'imposta sugli spiriti e sono soggetti al pagamento di una licenza, che va annualmente rinnovata, in base al disposto del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, recante misure per ostacolare lo spaccio di *alcool* di contrabbando.

Dalla data in cui venne emanata tale disposizione, più di sessant'anni fa, sono profondamente mutati i consumi e le tecniche di produzione e commercializzazione delle bevande.

È a tutti noto che le bevande alcooliche oggi poste in vendita trovano origine esclusivamente nelle aziende, e la loro produzione è ormai del tutto scomparsa dai pubblici esercizi.

La licenza annuale rilasciata oggi dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (UTIF) ha, quindi, completamente perso la sua originaria motivazione, rimanendo solo quale ulteriore, fastidioso balzello che il titolare del pubblico esercizio si trova a dover rinnovare a scadenza annuale.

La sua soppressione, oltre a corrispondere alla naturale evoluzione del mercato, si ritiene potrebbe, altresì, risultare non del tutto sconveniente per il pubblico erario, che si trova sì ad incamerare tale diritto – fissato nel corrente anno a lire 63.000 – ma che pure deve destinare, a tale riscossione, risorse che potrebbero venire più utilmente impiegate.

Con la presente proposta di legge, riservata ai pubblici esercizi ed agli alberghi, peraltro, non si vengono ad escludere dall'obbligo dell'annuale rinnovo della licenza coloro che effettivamente mettono in commercio bevande alcooliche di propria produzione, ovvero importare dall'estero, parimenti a scopo di commercio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1, del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono esentati dal pagamento della licenza annuale, di cui all'articolo 2, i pubblici esercizi e gli alberghi che non producono o, comunque, preparino a scopo di commercio, od importino dall'estero parimenti a scopo di commercio, liquori od altre bevande alcooliche ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2544
Lire 500